



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari

Relazione

Oggetto: Scarantino Filippo c/E.S.A. - Esecuzione Sentenza n° 147/2002 del 04/04/2022 corte di Appello sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.

Con Sentenza n. 147/2022 del 04/04/2022 resa nel giudizio iscritto al n. 305/2021 R.G. notificata in formula esecutiva in data 03/05/2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha riformato la Sentenza *ut supra* n. 440/2021 del 07/10/2021 condannando il medesimo Ente al pagamento in favore dello stesso lavoratore per illegittima reiterazione dei contratti termine quantificato nella misura di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento di fatto percepita oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, oltre alla rifusione delle spese di lite afferenti entrambi i giudizi, liquidate in €. 2.008,00 per il primo grado ed in €. 1.889,99 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Occorre, pertanto, dover procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta di cui sopra è cenno, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario.

Altresì occorre impegnare la somma di €. 28.257,87 così ripartita: €. 25.081,68 quale retribuzione globale (2.090,14 X dodici mesi) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria pari ad €. 3.176,19 da corrispondere al Sig. Scarantino Filippo ed altresì di €. 5.079,41 quali spese legali in favore del procuratore di controparte Avv. Infantolino Leonardo così ripartite per entrambi i giudizi: €. 3.897,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €. 584,55, CPA al 4% €. 179,26 e spese di precetto pari ad €. 350,00, spese generali di precetto al 15% €. 52,50 e CPA al 4% di precetto €. 15,10 per la somma di complessiva di €. 33.337,28.

Tale spesa urgente deve essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, quale appunto la sentenza n. 147/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta.

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI - F.R.
UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI
II DIRIGENTE REGGENTE

Dr. Franco Greco



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 38 DEL 25.09.2023

Oggetto: Scarantino Filippo c/E.S.A. - Esecuzione Sentenza n° 147/2022 del 04/04/2022 corte di Appello sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con ricorso depositato in data 14/11/2019 il Sig. Scarantino Filippo esponeva di aver prestato attività lavorativa presso il Centro di Meccanizzazione Agricola dell'E.S.A. in forza dei reiterati contratti a tempo determinato da circa un ventennio con contratti infra annuali dal 1992 sino al 2018 con contratto a termine con mansioni di operaio agricolo specializzato e, per l'effetto, domandava risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti a termine operata dall'Ente convenuto ai sensi dell'art.32 legge 183/2010 oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese legali;

ATTESO che con Sentenza n. 440/2021, pubblicata il 07/10/2021 il Tribunale di Caltanissetta in funzione di Giudice del lavoro dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese di giudizio eccependo la decadenza di cui all'art. 32 della legge 183/2010 contestando altresì quanto dedotto ex adverso;

CONSIDERATO che con Sentenza n. 147/2022 del 04/04/2022 resa nel giudizio iscritto al n. 305/2021 R.G. notificata in formula esecutiva in data 03/05/2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha riformato la Sentenza *ut supra* n. 440/2021 del 07/10/2021 condannando il medesimo Ente al pagamento in favore dello stesso lavoratore per illegittima reiterazione dei contratti termine quantificato nella misura di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento di fatto percepita oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, oltre alla rifusione delle spese di lite afferenti entrambi i giudizi, liquidate in €. 2.008,00 per il primo grado ed in €. 1.889,99 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;

CONSIDERATO che occorre adempiere tempestivamente al *dictum* giudiziale;

RITENUTO che per quanto sopra motivato sussistono le condizioni contabili per il riconoscimento e il pagamento del superiore debito;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta di cui sopra è cenno, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di €. 28.257,87 così ripartita: €. 25.081,68 quale retribuzione globale (2.090,14 X dodici mesi) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria pari ad €.

3.176,19 da corrispondere al Sig. Scarantino Filippo ed altresì di €. 5.079,41 quali spese legali in favore del procuratore di controparte Avv. Infantolino Leonardo così ripartite per entrambi i giudizi : €. 3.897,00 quali compensi ed onorari, spese generali al 15% €. 584,55 , CPA al 4% €. 179,26 e spese di precetto pari ad €. 350,00, spese generali di precetto al 15% €.52,50 e CPA al 4% di precetto €. 15,10 per la somma di complessiva di €. 33.337,28;

RITENUTO che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, quale appunto la sentenza n. 147/2022 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta;

RITENUTO che per le sopraesposte motivazioni la superiore delibera e la correlativa spesa è da ritenersi urgente ed indifferibile stante la necessità per l'Ente di evitare ulteriore aggravio di spese;

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'E.S.A. n. 21 del 25/05/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto:


PROPONE:

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €. 33.337,28 per le motivazioni espresse in premessa;
- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi di €. 33.337,28 è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali alla liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Coll. Amm./yo Sergio Mirabella

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R.
UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI
IL DIRIGENTE REGGENTE
Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI- FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente Reggente

Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: 15 19458

IMPEGNO: IN FONDO 23978

SUBIMPEGNO:


NEGATIVO



SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente Reggente


Dr. Giuseppe Greco



Ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. n° 19/05
Si rende il Favorevole visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Candore



DELIBERAZIONE n. 38
Commissario Straordinario

**OGGETTO: Scarantino Filippo c/E.S.A. - Esecuzione sentenza n° 147/2022 del 04/04/2022
Corte di Appello sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.**

L'anno duemilaventitre, il giorno 25 del mese di settembre in Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'intervento del Commissario Straordinario Dott. Carlo Domenico Turriciano, per il Collegio Straordinario dei Revisori, sono presenti in videoconferenza la Presidente Dr.ssa Caterina Agate e il Componente e Dr. Vincenzo Marinello assente giustificato il Componente Dr. Eustachio Cilea.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mario Candore

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;
VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;
VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;
VISTA la Determina Commissariale n. 7 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;
VISTA la Delibera n. 7 del 31 marzo 2023, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;
VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;
VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;
Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;
VISTA la nota di convocazione Prot. n. 7508/C.S. del 19 settembre c.a. che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 25 settembre c.a. alle ore 9,30 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta Consiglio di Amministrazione.

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
ATTESO che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art.20,3° comma, L.R. n°19/05;
RITENUTA la propria competenza;

DELIBERA

- per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:
- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €. 33.337,28 per le motivazioni espresse in premessa;
 - di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi €. 33.337,28 è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023;
 - di impegnare la somma complessiva di €. 33.337,28 al cap. 92 del bilancio di previsione triennale 2023/2025;
 - di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali per l'assunzione dell'impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.
- La presente deliberazione, immediatamente esecutiva - insistente in ambito di riconoscimento debito - sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall'Ufficio Organi Amministrativi, oltre che agli uffici di competenza per gli atti consequenziali, anche all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed alla Procura Regionale Corte di Conti.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Carlo Domenico Turriciano



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:

Dott. G. Melisenda Giambertoni	Presidente
Dott. Roberto Rezzonico	Consigliere
Dott. Marco Sabella	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 305/21 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Caltanissetta, promossa

DA

SCARANTINO Filippo, nato a San Cataldo il 18.09.1958, elettivamente domiciliato in Serradifalco, Via Duca n.6, presso studio dell'Avv. Leonardo Infantolino, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello

Appellante

CONTRO

ESA - Ente di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Libertà n. 203, Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, si domicilia

Appellato

Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14/11/2019, Scarantino Filippo, premesso di essere lavoratore a tempo determinato da circa un ventennio del Centro di meccanizzazione Agricola dell'ESA con mansioni di operaio agricolo con contratti infra annuali, dal 1992 al 2018, deduceva che il rapporto di lavoro era da ricondursi al diritto

privato e che la reiterazione dei contratti a termine per un così lungo periodo violava la normativa comunitaria e chiedeva, quindi, la dichiarazione dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro ed il risarcimento del danno comunitario.

Si costituiva l'ESA che, previa eccezione di decadenza dall'impugnativa del termine, rilevava come l'attività svolta dal ricorrente non fosse in contrasto con la normativa europea posto che si trattava di lavori stagionali per i quali l'amministrazione regionale attingeva da una graduatoria.

Rilevava poi che trattasi di normativa di carattere eccezionale che determina l'inapplicabilità del d.lgs. 368/2001, anche tenuto conto della natura agricola dell'attività espressamente esclusa dall'ambito di applicazione della norma. Non vi sarebbe inoltre violazione dell'accordo quadro, posto che vi è una ragione obiettiva e cioè l'esigenza, anche di politica sociale, di garantire un'occupazione.

Alla luce di tali difese l'ESA chiedeva la declaratoria dell'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 440/21, pubblicata in data 7.10.2021, l'adito Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese del giudizio, ritenendo la maturata decadenza ex art. 32 art. 32 l. 4/11/2010, n. 183.

Riteneva, in buona sostanza, il primo giudice, che ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, trattandosi di rapporti di diritto privato anche se stipulati da ente pubblico non economico, dovesse trovare applicazione, *ratione temporis*, la disciplina di cui al D.lvo n. 368/2001 e, in particolare, quella detta dall'art. 5, comma 4 bis, che - secondo cui *"qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2"* - con conseguente illegittimità, in astratto, della reiterazione dei contratti a termine, nella specie protrattasi ben oltre i trentasei mesi.



Riteneva, tuttavia, il Tribunale che nella specie fosse maturata la decadenza ex art. 32 l. 4/11/2010, n. 183, con dies a quo da computare dall'ultimo dei contratti a termine menzionati in ricorso. Avverso detta sentenza propone impugnazione Scarantino Filippo, chiedendone la riforma con integrale accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo di causa, eccependo la inapplicabilità alla specie della decadenza ritenuta dal primo decidente.

L'ESA si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

I motivi di appello sembrano suscettibili di accoglimento.

Quanto alla decadenza, ritiene la Corte, ribadendo quanto già statuito in precedenti analoghi, che la disciplina normativa richiamata a suo supporto, ossia quella dettata dall'art. 32 della legge n. 183/2010 non sia applicabile al caso di specie.

La norma, infatti, nell'estendere anche alla materia dei contratti a termine la disciplina decadenziale introdotta per l'impugnazione dei licenziamenti - nella previsione originaria, sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione stragiudiziale e successivi duecentosettanta giorni per l'impugnazione giudiziaria o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato - fa espresso riferimento solo "a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;.....; d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo".

Precisando poi, sotto il profilo temporale che:

"4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;



b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604."

Ora, nel caso di specie - in cui, in applicazione della previsione di cui al sopra citato art. 5, comma 4 bis del D.lvo n. 368/2001, è stata rilevata la illegittima reiterazione di contratti a termine oltre il termine massimo dei trentasei mesi complessivi previsti dalla legge - non ricorre né un caso di impugnativa di licenziamento presupponente la legittimità del termine apposto al contratto, né una ipotesi di esercizio di un'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

La fattispecie in trattazione, infatti, non presuppone la illegittimità di alcun contratto di lavoro a termine, ma solo un effetto costitutivo automatico del rapporto a tempo indeterminato e del relativo risarcimento, verificatisi i presupposti di legge, che il giudice si limita, infatti, a dichiarare.

Né appare applicabile la norma dell'art. 32 co. 4 lett. a), perché la stessa si riferisce espressamente ed esclusivamente ai contratti stipulati i sensi del D.Lgs. n. 368/01.

Il rapporto a termine oggetto di causa trova fonte in un contratto che non è stato affatto stipulato ai sensi del D.Lgs. 368/01, ma sulla base della legge regionale siciliana n. 21 del 1965, istitutiva dell'ESA, e del relativo regolamento organico, quindi con forme e modalità del tutto estranee alle previsioni del D.Lgs. 368/01 e della Direttiva CE n. 70 del 1999.

Per il resto, le domande proposte dall'originario ricorrente, si come rilevato anche dal primo decidente, dovevano ritenersi fondate nel



merito, trattandosi di rapporti di diritto privato, anche se stipulati da ente pubblico non economico, per i quali doveva trovare applicazione, *ratione temporis*, la disciplina di cui al D.lvo n. 368/2001 e, in particolare, quella detta dall'art. 5, comma 4 bis, citato, con conseguente declaratoria di illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, nella specie protrattasi ben oltre i trentasei mesi, per attività non qualificabili come stagionali e con abuso dello strumento negoziale, e diritto del lavoratore al risarcimento del danno, c.d. comunitario, ex art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, a fronte della impossibilità di operare la conversione del rapporto in tempo indeterminato, trattandosi di parte datoriale pubblica.

In disparte la considerazione della inapplicabilità alla specie della disciplina decadenziale ex art. 32 L. n. 183/2010 deve all'uopo rilevarsi che la detta disposizione normativa fa riferimento, ai fini della quantificazione del "danno comunitario", ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ossia "al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti", nessun cenno facendosi alla mancata contestazione e/o impugnazione dei precedenti contratti a termine, che resta dunque del tutto irrilevante a tali fini.

Ritenuto che anche i contratti intercorsi tra le parti nel corso di un trentennio - posteriormente al 2001 ma, nella specie, anteriormente al 2019 - assumano rilievo ai fini della valutazione del superamento dei 36 mesi e che, quindi, ricorra un ipotesi di abuso dello strumento del contratto a termine, non può poi non tenersene conto anche ai fini della quantificazione del relativo danno, soprattutto a fronte di una disciplina che impone di valutare, come detto, a tal fine, oltre al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa e al comportamento e alle condizioni delle parti, anche l'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, che non può non essere valutata come riferimento al dato fattuale del complessivo e continuativo periodo nel quale il lavoratore è stato, in posizione di precariato, alle dipendenze delle stessa parte datoriale.

Firmato Da: SABELLA MARCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 99cb2ccaa8ae278e51e9f81e7b3e3e50
Firmato Da: LAMENDOLA LAURA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 82069d0e7e33c0939e463d1282ec08f
Firmato Da: MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 39ba9a99ae0b0a91d8a0e6b427b20cc
Firmato Da: MELISENDA GIAMBERTONI GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 82069d0e7e33c0939e463d1282ec08f



Tenuto conto che la illegittima reiterazione è perdurata per oltre tre decenni e che trattasi di datore di lavoro di grandi dimensioni che occupa alle proprie dipendenze un notevole numero di lavoratori, conformemente a quanto ritenuto, anche dai giudici di merito del Circondario, in casi del tutto sovrapponibili a quello in trattazione, la misura del risarcimento deve essere stabilita in quella massima, di dodici mensilità prevista dalla norma citata.

A tale luce la sentenza appellata deve essere integralmente riformata, dichiarandosi il diritto dell'originario ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione, con conseguente condanna dell'ESA - Ente Di Sviluppo Agricolo.

Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P. Q. M.

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

in riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro n. 440/21, pubblicata in data 7.10.2021

- dichiara il diritto di Scarantino Filippo al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto peregrita, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e, per l'effetto, condanna l'ESA - Ente Di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle suddette somme;

- condanna l'ESA - Ente Di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a controparte le spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate in euro 2.008,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge per il primo grado, e in euro 1.889,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge per il presente grado.

Caltanissetta, 23.03.2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE





**CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia a richiesta dell'Avvocato

INFANTOLINO LEONARDO

Nell'interesse di **SCARANTINO FILIPPO**

In forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Caltanissetta, 20/04/2022

Il Cancelliere Esperto
Laura Lamendola



Avvocatura Distrettuale dello Stato Caltanissetta
Via Libertà 174
caltanissetta@mailcertificatostato.it

Prot. n. 11

Ref. Nota del 19/10/2022 n. 9224

Cont. 137/2020
Avv. Ponzoni

da indicare integralmente nella risposta

Allegato n. 1

OGGETTO: Scarantino Filippo c/ Ente Sviluppo Agricolo - Trasmissione sentenza n. 147/2022 della Corte d'Appello sez. lavoro di Caltanissetta R.G. n. 305/2021.-

All'Ente di Sviluppo Agricolo
Area Affari Generali e Comuni
Ufficio Affari Legali Ordinari
Affari Legali del Personale ed adempimenti disciplinari
Via Libertà n. 203
90143 Palermo

Con riferimento alla richiesta del 19/10/2022 prot. n. 9224, si trasmette la sentenza resa a definizione del giudizio indicato in oggetto già trasmessa con nota n.6589 del 04/04/2022.

L'Avvocato dello Stato
(Georgia Ponzoni)

Georgia Ponzoni

Per L'Avvocato Distrettuale dello Stato
(Antonio Gangemi)

Georgia Ponzoni



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – FONDO DI ROTAZIONE
UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRATTUALE
UFFICIO GIURIDICO E MATRICOLARE

Palermo, 7.11.2022

Prot. N. 9718 / _____

All' Area Affari Generali e Comuni – F.R.
Ufficio Affari Legali Ordinari –
Affari Legali del Personale ed adempimenti
disciplinari

SEDE

Oggetto: - Scarantino Filippo c/E.S.A. – Sentenza n. 147/2022 – Corte di Appello di Caltanissetta –
Sez. Lavoro RG 305/2021.

In riscontro alla nota del 07/11/2022 di pari oggetto, di seguito si riportano i conteggi pari
a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento, come da stralcio della Sentenza
in oggetto:

Retribuzione globale giornaliera: € 80,39 x 26 = € 2.090,14 (Retr. globale mensile)

Retr. globale mensile: € 2.090,14 x 12 = 25.081,68

Il Responsabile
(Dr. Giuseppe Fasciana)

Leif 72 fondo
21/7/2022
25.081,68
3.176,13
28.257,82

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 25.081,68

Data Iniziale: 07/10/2021

Data Finale: 31/10/2022

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Ottobre 2021

Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2022

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Ai:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
07/10/2021	31/12/2021	€ 27.966,07	0,01%	85	€ 0,65
01/01/2022	31/10/2022	€ 27.966,07	1,25%	304	€ 291,15

Indice alla Decorrenza: 105,1

Indice alla Scadenza: 117,2

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,115

Totale Rivalutazione: € 2.884,39

Capitale Rivalutato: € 27.966,07

Totale Colonna Giorni: 389

Totale Interessi: € 291,80

Rivalutazione + Interessi: € 3.176,19

Capitale Rivalutato + Interessi: € 28.257,87


07/10/2021 pubblicazione sentenza di 1° grado tenuto conto della soccombenza dell'Ente in Appello

TOT complessivo
 € 28.257,87 +
 spesa legal. 5.029,41

 TOT. 33.287,28

+ 5.029,41
 spesa legal.
 1° e 2° grado

STUDIO LEGALE - AVV. LEONARDO INFANTOLINO
VIA DUCA N. 6 - 93010 SERRADIFALCO
TEL. 3302270523
EMAIL: leonardo.infantolino@yahoo.com
PEC: leonardo.infantolino@pec.it



ATTO DI PRECETTO

Il Sig. Scarantino Filippo, nato a San Cataldo il 18.09.1958 ed ivi residente in Piazzale degli Eroi n.21, C. F. SCRFPP58P18H792X, elettivamente domiciliato in Serradifalco, Via Duca n.6, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Infantolino del foro di Caltanissetta, C.F. NFNLRD89H04B429Y, PEC: leonardo.infantolino@pec.it, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere le notifiche e/o comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: leonardo.infantolino@pec.it

PREMESSO

- che con Sentenza n. 147/2022 del 04.04.2022, resa nel giudizio iscritto al n. 305/2021 R.G., munita di formula esecutiva il 20.04.2022, notificata in forma esecutiva in data 03.05.2022, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza n. 440/2021 del 07.10.2021 del Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato "il diritto di Scarantino Filippo al risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi e rivalutazione come per legge, e per l'effetto, condanna l'ESA - Ente Di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle suddette somme" ed ha condannato "l'ESA - Ente Di Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a controparte le spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio, liquidate in euro 2.008,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge per il primo grado, e in euro 1.889,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge per il presente grado"

- che la retribuzione mensile globale di fatto ai fini del calcolo del suddetto risarcimento ammonta ad €. 1.736,00;

- che ad oggi il Sig. Scarantino non ha ricevuto il pagamento delle somme sopra indicate;

- che il Sig. Scarantino intende agire esecutivamente per il recupero di tutte le somme dovute in esecuzione della Sentenza n. 147/2022 della Corte d'Appello di Caltanissetta - Sez. Lavoro;

Tutto ciò premesso il Sig. Scarantino Filippo, ut supra rappresentato e difeso

INTIMA E FA LEGALE E FORMALE PRECETTO

All' E.S.A. - Ente di Sviluppo Agricolo - Servizio Meccanizzazione Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Libertà n. 203, C.F. 800208300826, di pagare, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

12
A. 2.3
SDI

Per sorte capitale sentenza n.147/2022 pari a 12 mensilità della

€ 20.832,00

retribuzione globale di fatto (€ 1.736,00 x 12)

€ 3.897,00

- Per le spese legali del doppio grado di giudizio (€ 2.008,00 per il primo grado ed € 1.889,00 per il secondo grado)

- Per spese generali 15%

€ 584,55

- Per CPA 4%

€ 179,26

- Per il presente atto

€ 350,00

- Per spese generali 15% atto di precetto

€ 52,50

- Per CPA 4% atto di precetto

€ 16,10

€ 25.911,41

e così complessivamente

oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi, spese, competenze e compensi maturandi fino all'effettivo soddisfo, che con il presente atto restano del pari precettati, con l'avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Serradifalco-Caltanissetta, li 06.10.2022

Avv. Leonardo Infantino

PROCURA LOMI IN ORIGINALE

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di ottobre in Caltanissetta, istante l'Avv. Leonardo Infantolino n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Caltanissetta, ho notificato il su esteso atto per averne scienza e per ogni effetto di legge a:

- 1) E.S.A. – Ente Sviluppo Agricolo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo, Via Libertà n.203

A MEZZO SERVIZIO NOTIFICO


Ricevuto

Caltanissetta, _____

10 GIU. 2022

C.

Ufficiale Giudiziario
(Cognome e Nome)



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 - C.F. 80830820826
90143 Palermo (PA)

VERBALE DEL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 19 del 18/09/2023

In data 18/09/2023 alle ore 10.00, presso la sede legale degli uffici amministrativi dell'E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo, in Palermo, via Libertà n° 203, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti, nelle persone di:

Dott. Caterina Agatef	Presidente	Presente
Dott. Eustachio Cileà	Componente	Presente
Dott. Vincenzo Marinello	Componente	Presente

- Per procedere alla trattazione del seguente ordine del giorno:
- Nuove disposizioni normative in materia di documenti contabili;
 - Vacie ed eventuali.

Il Collegio, preliminarmente, acquisisce al proprio protocollo la seguente posta e documentazione:

Ns. prot. n. 64 del 18/09/2023 - nota p.c. del Servizio Economico e Finanziario prot. n. 5702 del 07/07/2023 - oggetto: "Verifica debiti e crediti reciproci tra la R.S. e gli Enti strumentali di cui art. 11, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 118/2011 - Anno 2022";

Ns. prot. n. 65 del 18/09/2023 - Nota del Servizio VI del Dipartimento Agricoltura prot. n. 142761 del 07/07/2023 - Oggetto: "ESA - Deliberazione del C.S. n. 21 del 25/05/2023 - "Approvazione Bilancio di Provisions finanziario per il triennio 2023/2025";

Ns. prot. n. 66 del 18/09/2023 - Nota di riscontro al verbale n. 15 del 10/07/2023 dell'Ufficio Legale; prot. n. 6413 del 01/08/2023 - Debiti fuori bilancio;

Ns. prot. n. 67 del 18/09/2023 - Nota del Servizio VI del Dipartimento Agricoltura prot. n. 15157 del 01/08/2023 - Oggetto: "Delibera del C.d.A. n. 30 del 23/06/2022 - Approvazione Rendiconto generale 2021 - Riadattamento disavanzo di amministrazione esercizio finanziario 2021 - Approvata con delibera di Giunta n. 499 del 20/09/2022";

Ns. prot. n. 68 del 18/09/2023 - Servizio Economico - trasmissione via mail delle schede circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145 del 21/04/2023 "Analisi e valutazione della spesa degli Enti e Organismi regionali - Anno 2023";

Il Collegio incontra il Dirigente del Servizio economico finanziario per confrontarsi sulle novità del D.M. 25 luglio 2023, in materia di nuova programmazione dei documenti di bilancio previsti dalla suddetta normativa. Il Dirigente si riserva di approfondire l'argomento *de quo*.

Al termine della discussione il Collegio procede alla redazione dei pareri sui debiti fuori bilancio per i quali aveva chiesto ulteriori approfondimenti, resi con nota acquisita al prot. n. 66, e allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale sotto le lettere "A", "B", e "C".

Vengono poi verificate e asseverate le schede di contenzione della spesa, di cui alla circolare n. 12 del 21/04/2023, prot. n. 40145, per la successiva trasmissione agli organi di controllo, a cura dell'Ente. Le suddette schede vengono allegati in copia al presente verbale sotto la lettera "D", quale parte integrante e sostanziale.

Alle ore 15.00 viene chiuso il presente verbale, dando mandato alla segreteria di provvedere a tutti gli adempimenti previsti e necessari, in conformità allo statuto e alle leggi vigenti in materia.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Azaro


Dott. Eustachio Cifari

Dott. Vincenzo Marinello



(Componente)
(Componente)
(Componente)





REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 - C.F. 80020830826
90143 Palermo (PA)

*Parere reso dal Collegio Straordinario dei Revisori - Allegato sotto la lett. "B" -
Verbale nr. 19/2023 del 18.09.2023*

In data 18/09/2023, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dot. Caterina Agate	Presidente in rappresentanza dell'Assessorato all'Economia	Presente
Dot. Eustachio Cifca	Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente
Dot. Vincenzo Marinello	Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente

per procedere alla trattazione del seguente Ordine del Giorno: Riconoscimento debito fuori bilancio.

PREMESSO

- Che in data 06/07/2023 l'ESA, con nota trasmessa a mezzo mail, chiedeva parere sulla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: "Scarantino Filippo c/ESA - esecuzione sentenza 147/2022 del 04/04/2022 Corte di Appello di Caltanissetta - sfavorevole per l'Ente. Riconoscimento debito fuori bilancio".

VISTI

- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriativo o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilizzi ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n.6 del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione ritrasca pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

PRESO ATTO

Che con sentenza 147/2022 della Corte di Appello di Caltanissetta, resa nel giudizio iscritto al n. 305/2021 R.G., passata in giudicato, l'Ente è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente - per illegittima reiterazione dei contratti a termine - oltre che alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.008,00 per il primo grado ed in € 1.889,99 per il secondo grado oltre iva e CPA;



- Vista la nota del Dirigente Reggente dell'Area AAGG dell'ESA, prot. n. 6413 del 01/08/2023 - acquisita al protocollo dell'organo di controllo n. 66 del 18/09/2023 - di risposta ai chiarimenti richiesti per le vie brevi nel corso della seduta del Collegio del 10/07/2023 -;
- Preso atto che gli uffici hanno quantificato in € 33.337,28 il debito complessivo scaturito dalla suddetta sentenza posto a carico dell'ESA, di cui:
 - o € 28.257,87 sorte capitale, interessi e rivalutazione;
 - o € 5.079,41 per spese legali;
- Che la procedura di attivazione dei debiti fuori bilancio è stabilita dagli articoli 193, 194 e 239 del TUEL e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi inderogabile considerato che il significato del provvedimento del Consiglio di Amministrazione non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno;
- Che il Consiglio di Amministrazione è competente per l'approvazione del presente debito fuori bilancio;
- Del recente orientamento della Corte dei conti che ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'Organo consiliare in relazione alla possibilità di disporre in via d'urgenza il pagamento, nelle more del successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge.

CONSIDERATO

- Il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- Il parere favorevole di Regolarità Contabile;

RITENUTO

- che la spesa di cui all'oggetto della deliberazione è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: "Severino Filippo c/ESA - esecuzione sentenza 147/2022 del 04/04/2023 Corte di Appello di Catania - sfavorevole per l'Ente: Riconoscimento debito fuori bilancio"

Si ricorda che il riconoscimento di debiti fuori bilancio vanno trasmessi alla competente procura della Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

Dott. Caterina Agate (Presidente)

Dott. Eustachio Cifra (Componente)

Dott. Vincenza Mannello (Componente)

